

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 agosto 2017, n. 1391

Cont. 734/17/LN - Impugnat. dinanzi alla Corte Costituz. del D.Leg.vo n. 104 del 16/06/17 "Attuaz. della dirett. 2014/52/UE del Parlam. europeo e del Consiglio, del 16/04/14, che mod. la dirett. 2011/92/UE, concer. la valutaz. dell'imp. amb. di determinati prog. pubbl. e priv., ai sen. degli arti e 14 della 1.9 luglio 2015, n. 114". Conferim. inc. dif.: Prof.Avv. Stelio Mangiameli, leg. esterno.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Avvocatura Regionale e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

- con PEC del 10.08.2017 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio- e la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali- hanno chiesto di impugnare, dinanzi alla Corte Costituzionale il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 " Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

In effetti il citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, risulta costituzionalmente illegittimo:

- nella sua interezza, in quanto adottato oltre la scadenza del termine per l'esercizio delle delega legislativa e, perciò, per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., come integrato dalle seguenti norme interposte: artt. 14 della legge n. 114 del 2015; art. 31, comma 1, della legge 234 del 2012; art. 2 della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- nella sua interezza, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto adottato in assenza dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
- in riferimento agli artt. 3, 4, 5 e 22 per gli allegati ivi disciplinati, che rispettivamente modificano gli artt. 6 e 7, introducono l'art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e modificano gli allegati richiamati, per eccesso di delega e, perciò, per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., come integrato dall'art. 14 della legge n. 114 del 2015;
- in riferimento all'art. 14, nella parte in cui, nel riformulare l'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non contempla più il parere della Regione interessata nell'ambito delle valutazioni ambientali di competenza statale, per eccesso di delega e, perciò, per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., come integrato dall'art. 14 della legge n. 114 del 2015, nonché del principio di leale collaborazione;
- in riferimento all'art. 3, comma 1, lett. g), per violazione degli artt. 3, 9, 76 e 97 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, e all'art. 18, comma 3, per violazione degli artt. 3, 9, 76 e 97 Cost., nonché dell'art. 24 Cost.

Per tali motivi, anche in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene la necessità di impugnare il citato decreto legislativo dinanzi alla Corte Costituzionale affidando il relativo incarico all'Avv. Stelio Mangiameli, esperto costituzionalista, già officiato dall'amministrazione in analoghe impugnazioni dinanzi alla Corte Costituzionale, essendo comunque il professionista in possesso delle competenze ed esperienze richieste per l'incarico in questione come da curriculum agli atti dell'Avvocatura.

Si dà atto che l'incarico viene conferito al Professionista alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012, per un importo forfettariamente stabilito nella misura di € 8.754,72, comprensivo di rimborso spese generali, IVA e CAP, così come pattuito con il professionista.

(Valore della controversia: particolare interesse; Sezione di Spesa: Autorizzazioni Ambientali)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.754,72 comprensivo di rimborso spese generali, CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €

2.626,41, rimborso spese generali, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di impugnare il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 dinanzi alla Corte Costituzionale per le motivazioni indicate in narrativa, e di conferire il mandato difensivo all'Avv. Stelio Mangiameli;
- di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la "Copertura Finanziaria", la procura in favore del citato professionista;
- di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano